

**Ordinanza tecnica di swisstopo
sulla geoinformazione
(Ordinanza tecnica sulla geoinformazione, OTGI)**

del ...
[versione 11, 20.11.2006; avamprogetto per l'indagine conoscitiva / la consultazione degli uffici]

L'Ufficio federale di topografia,
visti gli articoli 3 capoverso 2, 4 capoversi 2 e 3, 5 capoverso 3, 6 capoverso 3, 9 capoverso 2, 15 capoverso 4, 16 capoverso 2, 36 capoverso 3 e 37 capoverso 2 dell'ordinanza sulla geoinformazione¹,
ordina:

Sezione 1: Sistemi di riferimento e quadri di riferimento

Art. 1 Sistemi di riferimento locali

¹ I sistemi di riferimento locali statici CH1903 e CH1903+ sono definiti mediante:

- a. le coordinate e le quote geodetiche dei punti fondamentali;
- b. l'orientamento degli assi delle coordinate e la scala rispetto ai sistemi di riferimento globali;
- c. le dimensioni dell'ellissoide di riferimento (Bessel 1841);
- d. la proiezione cilindrica conforme ad asse obliquo;
- e. il sistema di coordinate piane ortogonali della misurazione nazionale svizzera (sistema di coordinate nazionali);
- f. le coordinate del punto fondamentale nel sistema di coordinate nazionali.

Art. 2 Sistema di riferimento CH1903

¹ Per il sistema di riferimento CH1903 sono applicabili segnatamente le seguenti definizioni e designazioni:

- a. il punto fondamentale del centro meridiano del vecchio osservatorio di Berna ha la longitudine ellissoidica $\lambda = 7^{\circ}26'22.50''$ e la latitudine ellissoidica $\varphi = 46^{\circ}57'08.66''$;
- b. le coordinate nazionali del punto fondamentale sono stabilite con $Y = 600\,000.000$ m (ascissa) e $X = 200\,000.000$ m (ordinata);

RS

¹ RS ...

2005-.....

- c. i punti fissi della misurazione nazionale nel sistema di riferimento CH1903 costituiscono il quadro di riferimento della misurazione nazionale 1903 (MN03).

Art. 3 Sistema di riferimento CH1903+

Per il sistema di riferimento CH1903+ sono applicabili segnatamente le seguenti definizioni e designazioni:

- a. il punto fondamentale si trova nella geostazione di Zimmerwald (BE);
- b. le coordinate ellissoidiche del punto fondamentale sono stabilite in maniera tale che il punto principale della proiezione cartografica nel centro meridiano ideale del vecchio osservatorio di Berna con la longitudine ellissoidica $\lambda = 7^{\circ}26'22.50''$ e la latitudine ellissoidica $\varphi = 46^{\circ}57'08.66''$ assume le coordinate $E = 2\,6000\,000.000$ m (ascissa) e $N = 1\,200\,000.000$ m (ordinata);
- c. gli orientamenti degli assi delle coordinate sono paralleli al sistema di riferimento globale CHTRS95 e le loro definizioni delle scale sono identiche;
- d. i punti di riferimento e le stazioni permanenti GNSS della misurazione nazionale nel sistema di riferimento CH1903+ costituiscono il quadro di riferimento della misurazione nazionale 1995 (MN95).

Art. 4 Trasformazioni di coordinate

¹ La trasformazione delle coordinate tra il sistema di riferimento globale CHTRS95 e il sistema di riferimento locale CH1903+ è definita mediante tre traslazioni nel punto fondamentale:

$$dX = X_{\text{CHTRS95}} - X_{\text{CH1903+}} = 674.374 \text{ m}$$

$$dY = Y_{\text{CHTRS95}} - Y_{\text{CH1903+}} = 15.056 \text{ m}$$

$$dZ = Z_{\text{CHTRS95}} - Z_{\text{CH1903+}} = 405.346 \text{ m}$$

² La trasformazione di coordinate nel sistema di riferimento CH1903 (quadro di riferimento MN03) nel sistema di riferimento CH1903+ (quadro di riferimento MN95) e viceversa è realizzata mediante una trasformazione con elementi finiti basata su trasformazioni affini all'interno di triangoli predefiniti. I vertici dei triangoli e le loro coordinate in entrambi i sistemi di riferimento sono stabiliti dall'Ufficio federale di topografia d'intesa con i Cantoni.

Sezione 2: Modelli di geodati

Art. 5 Linguaggio di descrizione

Il linguaggio di descrizione generale è conforme alla norma SN 612031 (edizione 2006-05, Vermessung und Geoinformation – INTERLIS 2 Modellierungssprache und Datentransfermethode).

Sezione 3: Geometadati

Art. 6

Per i geometadati è applicabile la norma SN 612050 (edizione 2005-05, Vermessung und Geoinformation – GM03-Metadatenmodell – Schweizer Metadatenmodell für Geodaten).

Sezione 4: Archiviazione

Art. 7 Data

¹ La data dell'archiviazione si fonda sulle prescrizioni particolari della legislazione federale e sul concetto d'archiviazione.

² La data dell'archiviazione è stabilita nel concetto d'archiviazione in sintonia con la periodicità dell'aggiornamento e della storicizzazione.

Sezione 5: Geoservizi

Art. 8 Requisiti minimi

I geodati di base menzionati all'articolo 36 capoverso 2 dell'ordinanza sulla geoinformazione² sono offerti nel quadro di una procedura di richiamo che soddisfa almeno i requisiti della norma ISO/DIS 19128 (edizione 2004).

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 9 Termini transitori

¹ Per l'attuazione delle prescrizioni della presente ordinanza, giusta l'articolo 45 capoverso 4 della legge sulla geoinformazione³ ai Cantoni è concesso un termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

² Sono fatti salvi termini transitori derogatori della legislazione federale.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore unitamente alla legge sulla geoinformazione⁴.

² RS ...

³ RS ...

⁴ RS ...

